

CRON. 6665/2022

N. 7/2022 RG LIQ. CONTR.
(COLLA)

N. 8/2022 RG LIQ. CONTR.
(DE BORTOLI)

Deposita e pubblicata
il 24.11.2022

Il Cancelliere esperto
Dott.ssa Filomena La Stella



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 58-1/2022 R.G. P.U. promossa

da

Gabriele De Bortoli e Annamaria Colla, con l'avv. Jacopo Carlo Barcati

RICORRENTI

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Gabriele De Bortoli e Annamaria Colla ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo i ricorrenti residenti a Pederobba (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- hanno debiti, rispettivamente, per euro 337.883,08 e 387.821,00,



- sono proprietari di immobili del valore stimato complessivo di euro 130.000,00 circa e percepiscono redditi di importo modesto,
rilevato che detto sovraindebitamento ha un'origine comune e che i ricorrenti sono coniugi (art. 66 CCII),
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,
che non vi sia luogo per l'adozione dei provvedimenti urgenti chiesti in ricorso, se non altro in ragione del fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e 270, comma 5, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali si produce, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione (in questa sede già disposta) della liquidazione controllata dei beni,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Gabriele De Bortoli e Annamaria Colla,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e la dott.ssa Chiara Pegoraro quale liquidatore,
ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,
dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 24 novembre 2022

Il Giudice Estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
Dott. Bruno Casciarri

